



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso

<p>Processo: aziende Macroattività: gestione tariffa premi Attività: modalità di applicazione tariffa Tipologia: istruzioni Fascicolo: modalità di applicazione tariffa 2025 Sottofascicolo: riduzione per prevenzione Internet: sì Altri uffici: sì Autori: g.m; v.f.</p>

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l'anno 2026 e guida alla compilazione.

È in corso di pubblicazione nel sito istituzionale il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2026 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019.

Con l'intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell'intervento favorisce le aziende, riduce l'attività di verifica da parte dell'Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Il modulo di domanda per l'anno 2025 presenta n. 71 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Nulla varia in relazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell'anno 2025, che prevede due tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo "B", in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento.

Per inoltrare la domanda, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Sono state effettuate lievi modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l'ambito di applicazione:

- A-4.1 "L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2025 un'analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive";
- C-2.1 "L'azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi";
- C-5.2 "L'azienda ha attuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol";
- C-5.3 "L'azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro";
- C-5.4 "L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025";
- E-4 "L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014".

E' stato eliminato l'intervento l'intervento D-4 del modello OT23 2025 "L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche", a seguito dell'entrata in vigore dall'11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".

Gli articoli da 8 a 20 del decreto legislativo n. 135/2024 hanno, infatti, novellato il capo II da "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" a "Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione" del titolo IX del d.lgs.

9 aprile 2008, n. 81, estendendo l'ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431.

Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D-5 con contenuto invariato.

Il Direttore centrale
dott. Edoardo Gambacciani